



Comune di Mirano

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.11.2019

Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento

La normativa nazionale per la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base, ponti radio).

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine sono stati definiti da due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno relativo alle basse frequenze (elettrodotti) e l'altro relativo alle alte frequenze, entrambi del 8/07/2003. I campi elettromagnetici ad alta frequenza sono quelli compresi tra 100 KHz e 300 GHz. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni sul territorio del Comune di Mirano (alte frequenze, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz e potenza compresa tra 7KW e 150KW) al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione;
- c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti.

Il D. Lgs n. 259 del 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" ribadisce l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria e ad esse si applica, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, la normativa vigente in materia. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministero delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse

In ogni caso l'installazione deve avvenire in siti idonei tenuto conto delle caratteristiche e delle sagome degli impianti stessi in rapporto al contesto urbanistico ed edilizio nel quale vengono inseriti.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
- b) antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con frequenza tra 100 KHz e 300 GHz;
- c) impianto radiobase: è l'insieme di una o più antenne radiobase di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
- d) stazione radiobase (SRB): è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare; è un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema può raggruppare più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno. La centralina e gli apparati devono comunque essere compatibili con il contesto ambientale.

- e) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (fissato dal DPCM 08.07.2003)

Limiti di esposizione a campi con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz

LIMITI DI ESPOSIZIONE	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H (A/m)	DENSITA' DI POTENZA D (W/m ²)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3.000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

- f) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine (fissato dal DPCM 08.07.2003);

Limite di attenzione per la protezione dagli effetti a lungo termine

LIMITI DI ATTENZIONE	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H (A/m)	DENSITA' DI POTENZA D (W/m ²)
0,1 < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300 GHz)

- g) obiettivi di qualità:

g.1) criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;

g.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi (fissati dal DPCM 08.07.2003);

- h) siti sensibili: quelli identificati e specificati dalla circolare Regionale 12.7.2001 n. 12 scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per gioco e lo sport per i quali non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente regolamento, fatti salvi gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento

Art. 3 – Procedure autorizzative

Per le procedure autorizzative si rimanda all'art. 87 del D. Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Tali procedure prevedono il conseguimento in fase istruttoria del parere consultivo obbligatorio dell'ARPAV circa la conformità dell'impianto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 08.07.2003 ai sensi della L. 36/2001.

Art. 4 – Criteri per la localizzazione e obiettivi di qualità

La realizzazione di nuovi impianti emittenti radiobase per telefonia e/o la modifica e il potenziamento di quelli esistenti è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- a) E' vietato installare le SRB, gli impianti e/o le antenne radiobase, le stazioni per le teleradiocomunicazioni all'interno delle aree di pertinenza dei "siti sensibili" come specificati al punto h dell'art. 2 ed individuati nel Piano Antenne
- b) gli impianti e/o le stazioni di cui al punto a) potranno essere collocati su aree che verranno individuate annualmente con il Piano Antenne approvato con Deliberazione di Giunta Comunale previo passaggio nella competente Commissione Consiliare
- c) gli impianti e/o le stazioni di cui al punto a) dovranno essere collocati prioritariamente sulle aree di proprietà comunale (vie pubbliche e/o relative fasce di pertinenza, aree cimiteriali, parcheggi, immobili pubblici, ecc.)
- d) si applica quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Edilizio e dall'art. 90 bis delle NTA
- e) gli impianti emittenti potranno essere realizzati con strutture costituite da manufatti indipendenti collocati a terra (tralicci, pali, ecc.) a condizione che vengano posti ad un'altezza superiore a quella degli edifici circostanti posti entro il raggio di m. 100 dal centro dell'antenna;

Il gestore adotta tutte le cautele necessarie ed aggiorna nel tempo gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili. Al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario vengano adottate le migliori soluzioni architettoniche disponibili per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale, paesaggistico, urbanistico ed edilizio.

Art. 5 – Piano Generale di localizzazione

Al fine di garantire un corretto uso del territorio temperando al meglio le esigenze di minimizzazione del rischio sanitario della popolazione con quelle di ottimizzazione del servizio di teleradiocomunicazione, i gestori del servizio, *entro il 31 ottobre* di ogni anno solare, devono obbligatoriamente presentare la loro proposta di piano annuale di sviluppo, aggiornamento e modifica della propria rete. La mancata presentazione della proposta di piano esclude automaticamente il gestore dalla possibilità di operare nuove installazioni o modifiche degli impianti esistenti.

La proposta di piano di rete dovrà tenere conto dei criteri e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, essere redatta sulla base delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, e contenere:

- a) indicazione su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 della localizzazione dei nuovi siti nonché degli impianti esistenti. Qualora gli impianti ricadano in aree densamente popolate, la scala sarà 1:5.000 o, all'occorrenza, maggiore;
- b) Elenco delle installazioni con relativo indirizzo del sito e priorità di realizzazione.

Le proposte pervenute dai gestori saranno valutate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

La Giunta Comunale previo passaggio nella competente Commissione Consiliare, approverà annualmente il Piano Antenne che recepirà gli esiti della concertazione avvenuta.

Il Piano sarà aggiornato di anno in anno in base ai piani presentati dai singoli gestori entro il 31 ottobre di ogni anno. Nel caso in cui non pervenissero proposte da parte dei gestori il Piano non verrà modificato

Art. 6 - Documentazione per la presentazione delle singole istanze

Una volta decisa la localizzazione degli impianti, il gestore fornirà, per ogni singola installazione, la seguente documentazione in duplice copia (oltre alla documentazione tecnica prevista per il rilascio del titolo autorizzativo):

- a) Copia delle Schede trasmesse all'ARPAV per il parere di compatibilità, come previsto dalla vigente normativa;
- b) Planimetria su CTR in scala 1:5.000 con il posizionamento dell'impianto, le direzioni di puntamento delle antenne e l'indicazione degli edifici presenti nel raggio di 350 ml dall'impianto, con le relative altezze e destinazioni d'uso;

- c) Planimetria quotata in scala 1:500 dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;
- d) Scheda tecnica dell'impianto;
- e) Determinazione del volume di rispetto e dei lobi di trasmissione (in sezione orizzontale e verticale);
- f) Progetto architettonico con inserimento fotografico dell'impianto ed eventuale mascheramento;
- g) Relazione descrittiva contenente i vincoli urbanistici esistenti, le componenti paesaggistiche, architettoniche e storiche dell'ambito interessato con l'indicazione delle misure previste per la mitigazione dell'impatto paesaggistico;
- h) Parere dell'A.R.P.A.V. per la compatibilità ambientale;
- i) Misurazione del campo elettromagnetico esistente prima della messa in funzione dell'impianto, in corrispondenza degli edifici e/o luoghi abitati maggiormente esposti;
- j) Valutazione del campo elettromagnetico prodotto dal nuovo impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti da sorgenti preesistenti e/o contemporaneamente previste;
- k) Dichiarazione del progettista attestante che la progettazione e la realizzazione dell'impianto vengono svolte con l'impiego della migliore tecnologia disponibile, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
- l) Dichiarazione del gestore attestante che le zone prossime all'antenna, in cui dovessero, per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere eventualmente superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 08.07.2003, saranno rese inaccessibili alla popolazione e comunque a qualsiasi altro soggetto, diverso da quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 del già citato D.P.C.M., direttamente a propria cura e responsabilità;
- m) Titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale si intende effettuare l'installazione dell'impianto;
- n) Per le installazioni su proprietà comunali impegno alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto, e, comunque alla scadenza della concessione comunale.

Art. 7 - Obblighi dei gestori

I soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare dovranno:

1. trasmettere la proposta di piano di rete entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
2. in caso di installazione dell'infrastruttura su area comunale, stipulare con il Comune apposita Convenzione in cui vengano regolate le condizioni tecniche, economiche e temporali cui l'installazione viene assoggettata. La Convenzione dovrà prevedere anche il pagamento annuale delle spese a copertura dei costi necessari per consentire all'Amministrazione Comunale o agli Enti da essa incaricati di conseguire le attività di controllo e monitoraggio degli impianti.
3. aggiornare gli impianti esistenti adottando tempestivamente le migliori tecnologie disponibili sul mercato al fine di limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, comunicando regolarmente al Comune gli interventi di aggiornamento attuati sugli impianti.
4. diminuire l'impatto visivo delle stazioni radio base con particolare attenzione all'ambiente storico, del Capoluogo e delle frazioni, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
5. prevedere - ove possibile tecnicamente - sistemazioni a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione;

6. modificare gli impianti esistenti in caso di evoluzioni normative riguardo ai limiti di esposizione nazionale ai campi elettromagnetici o, qualora necessario per motivi sanitari, in caso di variazioni al contesto edificato circostante;
7. rendere inaccessibile alle persone la zona in prossimità dell'impianto dove possa eventualmente verificarsi il superamento dei valori di attenzione;
8. comunicare tempestivamente al Comune ed all'ARPAV ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nullaosta e autorizzazione preventiva e di fornire con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento del censimento degli impianti per telefonia cellulare e radiotelevisivi.

Art. 8 - Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo delle opere, strutture ed impianti

a) Progettazione:

La costruzione delle opere, strutture ed impianti, di cui al presente Regolamento, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un professionista iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze.

I professionisti, nella redazione dei progetti devono essere ben consapevoli della responsabilità, diretta ed esclusiva che viene loro affidata dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento; perciò devono procedere con ogni ponderazione nella scelta del progetto che propongono, in modo che risulti, in via di priorità assoluta, il più conveniente e sicuro per la tutela della pubblica e privata salute ed incolumità. Essi devono usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i rilievi, gli assaggi del terreno e/o le verifiche delle strutture su cui sono previsti i lavori.

b) Direzione:

La realizzazione delle opere e degli impianti, di cui ai punti precedenti, deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

c) Esecuzione:

L'esecuzione dei lavori, di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti e in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per la salute ed incolumità pubblica.

d) Collaudo:

Tutte le opere, strutture, ed impianti di cui ai commi precedenti devono essere sottoposti a collaudo anche funzionale, con la verifica del rispetto dei limiti del campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, delle strutture od impianti.

ART. 9 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Nei casi di demolizione e ricostruzione di impianti esistenti la ricostruzione potrà avvenire solamente nei siti individuati dal Piano Antenne